

IL PERMESSO DI SOGGIORNO

Il permesso di soggiorno rappresenta il titolo che autorizza la presenza dello straniero sul territorio dello Stato italiano e ne documenta la regolarità.

La disciplina del permesso di soggiorno è contenuta nel D.lgs. n. 286/1998 (*c.d. Testo Unico sull'Immigrazione – T.U.I.*), così come recentemente modificato dal decreto n. 113/2018, e nel D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 (*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*) e successive modificazioni.

È pertanto un atto amministrativo che autorizza i cittadini di paesi terzi, rispetto a quelli dell'Unione Europea, a soggiornare legittimamente in Italia.

La permanenza sul territorio dello Stato è consentita per la durata indicata nel permesso e per svolgervi le attività inerenti il motivo per cui è stato rilasciato o le altre consentite dalla legge.

Il permesso di soggiorno consente l'accesso ai diritti e ai servizi riconosciuti agli stranieri, nonché l'iscrizione nelle liste anagrafiche e il **conseguente rilascio della carta di identità e del codice fiscale**, con il quale si può richiedere l'assistenza sanitaria. Lo straniero che intende soggiornare nel territorio dello Stato italiano, anche se per un breve periodo, deve richiedere il permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dalla data di ingresso in Italia.

A partire dall'11/12/2006, il formato del permesso di soggiorno è elettronico. Oggi, infatti, è rappresentato da una *smart card*, nella quale è riportata una serie di indicazioni relative al titolare (generalità, codice fiscale e foto del soggiornante, generalità degli eventuali figli, numero e tipologia del documento, data di emissione e di validità, motivi del soggiorno).

Si precisa che i figli dei richiedenti che non abbiano ancora compiuto 14 anni vanno inseriti nel titolo di soggiorno dei genitori.

Chi deve richiederlo?

Devono farne richiesta i **cittadini di Paesi extra UE**, entrati in Italia con un visto di lunga durata (c.d. visto nazionale, per periodi superiori a 90 giorni), mentre chi entra nel nostro Paese per soggiorni brevi, inferiori a 90 giorni non ne ha bisogno.

Allo stesso modo devono richiederlo gli **apolidi** (coloro che non hanno nazionalità). Non è invece necessario per i cittadini europei, che possono entrare nel territorio italiano senza bisogno di passaporto o di visto d'ingresso.

Dove si richiede il permesso di soggiorno?

La domanda per richiedere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere di regola presentata presso l'Ufficio Immigrazione della Questura del luogo in cui ha la residenza lo straniero.

Esistono altre soluzioni?

È possibile tuttavia fare richiesta del permesso di soggiorno presso gli sportelli di Poste Italiane, nonché rivolgersi a Comuni e Patronati gratuitamente per assistenza, nei casi di seguito elencati:

- ✓ affidamento;
- ✓ adozione;
- ✓ famiglia;
- ✓ motivi religiosi;
- ✓ missione;
- ✓ studio per più di 3 mesi;
- ✓ tirocinio formazione professionale;
- ✓ residenza elettiva;
- ✓ lavoro autonomo, subordinato e sub-stagionale ed in casi particolari (*ex art. 27 dlgs. 286/98*);

Ci si può rivolgere alle Poste, inoltre, per il duplicato del permesso, per l'aggiornamento del permesso, della carta di soggiorno per inserimento figli e per la conversione di un permesso di soggiorno di un'altra tipologia in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, famiglia, studio, residenza elettiva.

Cosa fare per richiedere il permesso di soggiorno?

Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno è necessario presentare:

- il modulo di richiesta;
- il passaporto (o altro documento di viaggio equivalente), in corso di validità con il relativo visto di ingresso, se richiesto;
- una fotocopia del documento stesso;
- 4 foto formato tessera, identiche e recenti;
- una marca da bollo da € 16,00;
- certificazione attestante l'attuale dimora (es: certificato residenza o dichiarazione di cessione/ospitalità);
- la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto (es. contratto di lavoro o certificazione attestante l'iscrizione ad un corso formativo);
- il versamento di un contributo compreso tra € 40 e € 100 a seconda del permesso;

La Questura può disporre un supplemento d'indagine e richiedere, in determinati casi, una integrazione della documentazione che sia idonea a precisare:

- il motivo per cui è richiesto il permesso di soggiorno;
- i mezzi di sussistenza per il periodo di permanenza in Italia.

La ricevuta della domanda è, fino alla consegna del permesso di soggiorno, il documento che attesta la regolarità della permanenza in Italia dello straniero.

Qual è la durata del permesso di soggiorno?

La durata del permesso di soggiorno, rilasciato per motivi diversi da quelli di lavoro, è la stessa di quella prevista per il visto d'ingresso. La durata non può comunque essere superiore a:

- 2 anni nel caso di contratto a tempo indeterminato;
- 1 anno nel caso di contratto a tempo determinato;
- 3 mesi, per visite, affari e turismo;
- 1 anno, in relazione alla frequenza di un

corso di studio o di formazione. Il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;

- periodi legati a necessità specificatamente documentate, negli altri casi consentiti dalla legge.

Quali sono i costi per ottenere o rinnovare il permesso?

Pertanto, richiedere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, compresi i permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, i costi sono i seguenti:

- € 30,00 per l'Assicurata a Poste Italiane;
- € 16,00 per la Marca da Bollo;
- € 30,46 per il permesso di soggiorno - PSE 380, a titolo di contributo per la stampa del documento elettronico, da versare sul conto corrente postale n. 67422402 intestato a "Ministero dell'Economia e delle Finanze"-Dipartimento del tesoro con causale "importo per il rilascio del Permesso di Soggiorno Elettronico".

Gli importi aggiuntivi per ogni singolo permesso sono poi:

- a) € 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
- b) € 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
- c) € 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi degli articoli 27, comma 1, lettera a), 27-*quinquies*, comma 1, lettere a) e b) e 27-*sexies*, comma 2 del dlgs. n. 286/99 e successive modificazioni e integrazioni".

Se viene richiesto il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per i figli minori di 14 anni, utilizzando lo stesso kit di Poste Italiane per uno stesso nucleo familiare, deve essere allegata una marca da bollo da € 16,00 e la ricevuta del versamento di € 30,46 per ciascun componente il nucleo familiare, compresi i minori.

I vari tipi di permesso di soggiorno

Esistono varie tipologie di permessi di soggiorno

richiedibili:

- permesso di soggiorno per **lavoro subordinato**
- permesso di soggiorno per **lavoro stagionale**
- permesso di soggiorno per **lavoro autonomo**
- permesso di soggiorno per **attesa occupazione**
- permesso di soggiorno per **motivi di studio e formazione**
- permesso di soggiorno per **tirocini formativi**
- permesso di soggiorno per **motivi familiari, per ricongiungimento familiare**: ha validità di un anno dal suo rilascio; viene rilasciato ai familiari da ricongiungere a seguito del rilascio di un nulla osta al ricongiungimento richiesto.
- permesso di soggiorno **“CE per soggiornanti di lungo periodo”** (ex carta di soggiorno)
- permesso di soggiorno per **asilo politico**
- permesso di soggiorno per **motivi di protezione sussidiaria**
- permesso di soggiorno per **titolari di "Carta Blu" UE**
- permesso di soggiorno per **residenza elettiva**.

Qual è la durata del permesso di soggiorno?

La legge stabilisce solo la durata massima ed è in particolare di:

- 3 mesi per visite, affari, turismo;
- 1 anno per la frequenza di un corso di studio o formazione, salva la possibilità di rinnovo annuale nel caso di corsi pluriennali;
- 2 anni per motivi familiari;

La durata del permesso di lavoro è pari a:

- 9 mesi, in relazione a uno o più contratti di lavoro stagionale;
- 1 anno, in relazione a un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- 2 anni, in relazione a un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

È possibile la conversione del permesso di soggiorno?

Per convertire la tipologia del permesso di soggiorno (e quindi trasformare la categoria del permesso di cui si è già in possesso) bisogna chiedere il nulla osta allo Sportello unico per l'immigrazione della prefettura di residenza dello

straniero e, poi, chiedere la conversione alla questura.

Condizione per la conversione è che vi siano **quote di ingresso** previste dal decreto flussi e che il permesso di soggiorno posseduto **sia in corso di validità**.

Ad esempio, il permesso di soggiorno per motivi di studio/formazione può essere convertito in permesso di soggiorno per attività di lavoro subordinato o autonomo se si possiedono i requisiti previsti per questa tipologia.

Allo stesso modo, il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato o con contratto di almeno 1 anno quando:

- lo straniero abbia fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale per il secondo anno consecutivo e sia in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità;
- lo straniero abbia fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale e, alla fine del primo periodo di lavoro stagionale concesso, sia in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità.

Come rinnovare il permesso di soggiorno?

Se il lavoratore straniero non comunitario intende rimanere in Italia, deve presentare **la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno 60 giorni prima della scadenza**, presso la questura della provincia di residenza.

Il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro è subordinato al possesso di alcuni requisiti come la titolarità di un contratto di soggiorno per lavoro e la documentazione attestante la disponibilità di un alloggio in base al tipo di permesso di cui si è titolari.

Il permesso di soggiorno non si può rinnovare o prorogare quando il cittadino straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per più di 6 mesi continuativi o in caso di permessi di durata almeno biennale per periodi superiori alla metà. In questi casi, il rinnovo è concesso se l'interruzione è dovuta alla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.

Cos'è "l'Accordo di integrazione"?

Dal 10 marzo 2012, il rilascio del permesso di soggiorno è subordinato all'obbligo di sottoscrivere l'Accordo di integrazione, articolato per crediti. In particolare, deve essere sottoscritto dallo straniero fra i 16 e i 65 anni di età. Con la sottoscrizione, quest'ultimo si impegna verso lo Stato italiano a raggiungere specifici obiettivi di integrazione.

All'atto della sottoscrizione, allo straniero vengono assegnati **16 crediti**, che potranno essere incrementati mediante l'acquisizione di determinate conoscenze (lingua italiana livello A2, principi fondamentali della Costituzione, vita civile in Italia) o lo svolgimento di attività utili.

L'accordo prevede che entro due anni lo straniero raggiunga la quota di 30 crediti per poter rimanere sul territorio nazionale.

I crediti subiscono decurtazione in caso di commissione di illeciti penali, amministrativi e tributari. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dal territorio, ad eccezione dei casi di permesso di soggiorno per protezione internazionale, richiesta di protezione internazionale, motivi umanitari, motivi familiari, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'UE e straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

Sono esclusi dall'obbligo di sottoscrizione:

- i minori non accompagnati, affidati o sottoposti a tutela;
- le vittime di tratta o sfruttamento.

In ogni caso, l'efficacia dell'accordo può essere sospesa o prorogata, su richiesta del cittadino straniero, in presenza di gravi motivi di salute, gravi motivi di famiglia, motivi di lavoro, frequenza di corsi o tirocini di formazione, aggiornamento od orientamento professionale, motivi di studio all'estero.

Il permesso di soggiorno può essermi revocato?

Il permesso di soggiorno può essere revocato se vengono a mancare i requisiti per il quale è stato

concesso o se esistano gravi motivi, ossia se:

- lo straniero è considerato pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- è accertato che il matrimonio è finalizzato al solo scopo di rimanere in Italia (es. non è seguita effettiva convivenza, salvo che dal matrimonio sia nata prole);
- il permesso è stato acquisito fornendo documenti o informazioni false;
- vi è un provvedimento di espulsione;
- lo straniero manchi dal territorio italiano da più di 6 anni e da più di 12 mesi continuativi dall'Unione Europea;
- venga conferito un permesso CE da un altro stato membro dell'Unione Europea;
- vi è la perdita integrale dei crediti per l'accordo di integrazione.

Posso oppormi se il permesso mi è negato o revocato?

Nel caso di permesso di lavoro, la persona straniera può fare ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale) del luogo in cui ha la residenza e dove ha richiesto il permesso.

Se invece il permesso di soggiorno è stato revocato o negato per motivi di famiglia la persona straniera può presentare ricorso al Tribunale Ordinario del luogo di residenza entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca o rifiuto.

Con l'emergenza Covid-19 c'è una proroga?

Sì, la legge di conversione del Decreto Cura Italia proroga la validità di tutti i permessi di soggiorno al 31 agosto 2020.

Ulteriori informazioni a riguardo sono reperibili sul sito dell'INPS e del Ministero dell'Interno: <https://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/modalita-dingresso/sportello-unico-immigrazione>